



REGIONE LAZIO

**ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

**MISURA 215
"Pagamenti per il benessere degli animali"**

**BANDO PUBBLICO
Annualità 2014**

Allegato C

Premessa

Il presente bando pubblico tiene conto di quanto previsto nell'art.1 Reg. CE n.1310/2013, il quale dispone, fatto salvo l'articolo 88 del regolamento (UE) n. 1305 /2013 il quale dispone che gli Stati membri hanno la facoltà di continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari relativamente alle misure di cui all'articolo 20, ad eccezione della lettera a), punto iii), della lettera c), punto i), e della lettera d), e all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005, conformemente ai programmi di sviluppo rurale adottati in base a tale regolamento, anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013, purché la domanda di sostegno sia presentata prima dell'adozione del rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020.

La normativa vigente a livello comunitario, nazionale e regionale costituisce il quadro normativo di riferimento per i Bandi Pubblici di cui alla presente determinazione ed è rappresentata dalla versione aggiornata dei regolamenti, delle leggi e delle norme di fonte comunitaria, nazionale e regionale, pertanto i riferimenti normativi richiamati nella DGR 227/2012 e DGR 76/2013, laddove necessario, s'intendono adeguati.

Per l'annualità 2014, sono confermate le disposizioni previste dal bando pubblico di cui alla D.G.R. n. 227 del 25 maggio 2012 (integrata con la DGR n. 76 del 24/04/2013) con le modifiche e integrazioni di seguito riportate.

ARTICOLO 1, 2, 3 Omissis**ARTICOLO 4 "Descrizione delle azioni, tipologia degli impegni"****Omissis****4.1 – Tempi di realizzazione degli impegni assunti**

Il testo dell'intero paragrafo è così sostituito:

"Gli impegni previsti all'interno dell'azione 1) Gestione aziendale e 5) Prevenzione delle patologie, igiene ed aspetti comportamentali, qualora attivati, devono essere realizzati sin dal primo anno del periodo di impegno, fatte salve le attività formative (corso 20 ore) che dovranno essere svolte entro un tempo massimo di 24 mesi dalla concessione dell'aiuto.

Fatto salvo quanto sopra specificato tutti gli impegni che non comportano investimenti strutturali dovranno essere adempiuti entro 12 mesi dalla concessione dell'aiuto. Si specifica, di contro, che tutti gli impegni che comportano investimenti strutturali potranno essere adempiuti entro un tempo massimo di 24 mesi dalla concessione dell'aiuto.

Conformemente a quanto riportato dall'articolo 1 "Ambito d'intervento della Misura e sua articolazione" paragrafo 1.4 "durata e decorrenza degli impegni", il periodo d'impegno decorre dal giorno successivo al termine stabilito per la presentazione delle domande ed in particolare di quello stabilito per il rilascio informatico delle stesse."

Per data di concessione dell'aiuto s'intende quella relativa al decreto di pagamento dell'Organismo pagatore Agea."

ARTICOLO 5 "Termini e modalità di presentazione delle domande "**5.1 – modalità di presentazione**

L'8° capoverso

“I beneficiari, per le suddette fasi di compilazione, stampa e rilascio delle domande di aiuto/pagamento possono avvalersi, previo mandato, di un *Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)* o di altro tecnico. In quest’ultimo caso, sulla base delle direttive impartite dall’Organismo Pagatore, le procedure da seguire ai fini dell’autorizzazione di tali funzionalità e della attribuzione dei diversi CUAA, sono quelle di seguito riportate come già comunicato nella nota n. 202813 del 9/5/2012 omissis”

è così sostituito

“I beneficiari, per le suddette fasi di compilazione, stampa e rilascio delle domande di aiuto/pagamento possono avvalersi, previo mandato, di un *Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)* o di altro tecnico. In quest’ultimo caso, sulla base delle direttive impartite dall’Organismo Pagatore, le procedure da seguire ai fini dell’autorizzazione di tali funzionalità e della attribuzione dei diversi CUAA, sono di seguito riportate:

- i liberi professionisti, che abbiano ricevuto formale incarico da ditte che intendano partecipare al regime di aiuto delle presenti Misure e che non siano nel contempo anche tecnici operanti presso i CAA autorizzati, devono inviare alla Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura – all’indirizzo di posta elettronica: abilitazionedomandapsr@regione.lazio.it la seguente documentazione:
 - richiesta di abilitazione alle funzionalità di compilazione, stampa e rilascio della domanda PSR in cui siano chiaramente riportati i seguenti dati del libero professionista: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici, fax, indirizzo di posta elettronica, numero di iscrizione all’Ordine od al Collegio Professionale;
 - elenco delle aziende che hanno conferito mandato di rappresentanza al tecnico, indicando per ciascuna azienda il Codice Univoco Azienda Agricola (CUAA)*, la provincia di appartenenza e la misura per la quale si chiede l’abilitazione;
 - i mandati di rappresentanza di ciascuna azienda con le fotocopie dei documenti di riconoscimento dei deleganti, in corso di validità.

L’oggetto della mail dovrà necessariamente riportare la dicitura “richiesta abilitazione compilazione domanda PSR” seguita dal Cognome e Nome del libero professionista e dalle misure per le quali si chiede l’abilitazione.

Si precisa che la dimensione massima di ogni singola mail dovrà essere non superiore a 6 Mega (MB).

Il 9° capoverso

“la documentazione di cui al punto precedente, per l’annualità 2012 come già comunicato con nota n. 202813 del 9/5/2012 dovrà pervenire per l’annualità 2012, ai medesimi indirizzi della Direzione Regionale Agricoltura, entro il 22 maggio 2012. .. Omissis”

è così sostituito:

La documentazione di cui al punto precedente, per l’annualità 2014 come già comunicato con circolare n. 91581 del 14/02/2014, dovrà pervenire (alla mail indicata), entro e non oltre il **28 marzo 2014**.

L’invio della documentazione oltre i termini sopra indicati comporterà necessariamente l’obbligo per il beneficiario di rivolgersi ad un CAA autorizzato.

5.2.2 “Termini di presentazione delle domande”

Il capoverso

“In linea con quanto fissato dalla circolare dell’Organismo Pagatore Agea n. 4 prot n. UMU.2012.141 del 02/03/2012, per l’annualità 2012, Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al **9 giugno 2012**,- E’ possibile la presentazione delle domande di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 entro il 9 giugno 2012.

Le domande iniziali/conferma pervenute oltre il 9 giugno 2012 sono irricevibili.

Relativamente al primo anno di impegno la domanda di aiuto iniziale ha anche validità quale domanda di pagamento per la richiesta ai fini della liquidazione degli aiuti relativi al I anno.

In riferimento alle date di scadenza sopra riportate, eventuali proroghe concesse dall’Organismo pagatore Agea, saranno direttamente applicabili senza che sia necessario procedere con il formale recepimento da parte dell’Autorità di gestione del PSR 2007/2013 Lazio.

... omissis”

è così sostituito:

“In linea con quanto fissato dalla circolare dell’Organismo Pagatore Agea n. 7 Prot. n. UMU/2014.275 del 11/02/2014, per l’annualità 2014, Il termine ultimo per la presentazione delle domande (rilascio informatico) è fissato al **9 giugno 2014**,- E’ possibile la presentazione delle domande di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 entro il 9 giugno 2014.

Le domande iniziali/conferma pervenute oltre il 9 giugno 2014 sono irricevibili.

Relativamente al primo anno di impegno la domanda di aiuto iniziale ha anche validità quale domanda di pagamento per la richiesta ai fini della liquidazione degli aiuti relativi al I anno.

In riferimento alle date di scadenza sopra riportate, eventuali proroghe concesse dall’Organismo pagatore Agea, saranno direttamente applicabili senza che sia necessario procedere con il formale recepimento da parte dell’Autorità di gestione del PSR 2007/2013 Lazio.

... omissis”

Inoltro cartaceo della domanda di aiuto/pagamento”

Il 1° capoverso

“Una copia della *domanda cartacea firmata in originale corredata degli allegati tecnici* di cui al successivo articolo dovrà essere inoltrata presso le Aree Decentrate Agricoltura (ADA) competenti per territorio, entro e non oltre le ore 18 del giorno **31 agosto 2012**.”

è così sostituito:

“Una copia della *domanda cartacea firmata in originale corredata degli allegati tecnici* di cui al successivo articolo dovrà essere inoltrata presso le Aree Decentrate Agricoltura (ADA) competenti per territorio, entro e non oltre le ore 18 del giorno **30 giugno 2014**.

L’orario di scadenza per l’inoltro cartaceo della domanda di aiuto/pagamento, fissato alle ore 18 del giorno 30 giugno 2014, deve essere considerato unicamente per le domande recapitate a mano presso le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio.

Fermo restando il rispetto della data del 30 giugno 2014, le domande spedite mezzo posta, possono essere considerate ricevibili anche qualora l’orario di spedizione sia successivo alle ore 18.00.

ARTICOLO 6 Omissis

ARTICOLO 7

Dopo la tabella relativa all'entità del sostegno per ogni azione viene inserito il seguente capoverso:

Nell'ambito dei premi previsti per il bovino da carne si precisa che:

- Per "Linea Vacca-vitello", si intende la categoria di animale appartenente a:
vacca nutrice, toro, bovino da rimonta e vitello pre-svezzamento.
- Per "vitellone pesante" si intende quella categoria di animale presente, sia in una linea vacca-vitello sia in una linea di ristallo, appartenente a:
vitello post-svezzamento e bovino da ingrasso.

I limite temporale oltre il quale considerare un vitello svezzato (e quindi oggetto di premio come "vitellone pesante") è di 10 mesi.

ARTICOLO 8 "Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande"

Il 4° capoverso

"Per l'annualità 2012 sarà stabilita, con successivi provvedimenti dirigenziali che terranno conto degli esiti istruttori relativi alle domande di aiuto presentate a valere sull'annualità 2011 nonché dell'avanzamento procedurale e finanziario della misura e dell'intero programma, la dotazione per la copertura finanziaria delle domande di aiuto iniziali (primo anno di impegno) presentate nell'annualità 2012"

è così sostituito:

Per il pagamento delle domande di aiuto/pagamento relative alle Misure 215 saranno utilizzate le risorse che residuano, a valere sulle medesime misure, sul piano finanziario del PSR 2007/2013, Oltre a ciò potranno essere utilizzate per il pagamento delle domande di aiuto/pagamento presentate ai sensi del presente bando e ritenute ammissibili anche risorse afferenti al prossimo periodo di programmazione 2014/2020, coerentemente con le norme che disciplinano la transizione tra i due periodi di programmazione.

Per l'annualità 2014, anche alla luce di quanto specificato nel paragrafo precedente, è assegnato uno stanziamento complessivo di euro 5.000.000,00 per la copertura finanziaria del primo anno di impegno di domande di aiuto.

ARTICOLO 9 Omissis**ARTICOLO 10 "Valutazione ed istruttoria delle domande"****10.1 Istruttoria delle domande**

L'intero paragrafo è così sostituito:

Il procedimento amministrativo inerente la concessione del contributo si intende avviato, in ottemperanza alle disposizioni della L. 241/90 e sue mmii., dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di aiuto cartacea.

Ciascuna Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio provvede, entro i 30 giorni successivi alla data fissata per l'acquisizione delle istanze, a determinare la *ricevibilità delle domande*.

Sono irricevibili le domande di aiuto/pagamento:

- presentate oltre i termini stabiliti nell'articolo "Termini e modalità di presentazione delle domande" per il rilascio informatico o per l'inoltro della documentazione cartacea;
- incompleta dei documenti ritenuti essenziali, come specificati nell'articolo 6 "documentazione" del presente Bando;
- non sottoscritte dal richiedente;

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente Bando.

Entro 90 (novanta) giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande cartacee l'ADA competente per territorio dovrà comunicare al soggetto richiedente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di irricevibilità. Avverso tale provvedimento potrà essere proposto ricorso alla Direzione Regionale Agricoltura, nel termine di gg. 30 decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento. Il ricorso deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione le quali devono essere tempestivamente comunicate al ricorrente. Trascorsi 90 giorni e in assenza di comunicazione della Regione, opera il silenzio diniego e pertanto il ricorso si intende respinto.

Ammissibilità

Determinata la ricevibilità delle domande, le ADA provvedono alla individuazione del responsabile del procedimento amministrativo ed allo svolgimento dei controlli amministrativi delle istanze pervenute, accertando l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti. In sede istruttoria si provvederà anche all'assegnazione dei punteggi relativi alle priorità (criteri di selezione) attribuite, dichiarate in domanda ed accertate in fase istruttoria. In funzione dell'esito di tali verifiche ed accertamenti sarà determinata l'**ammissibilità** delle domande di aiuto, fase che, per l'annualità 2014, dovrà essere completata entro **sei mesi** a decorrere dalla data fissata per la presentazione delle domande cartacee e comunque non oltre il 16 dicembre 2014.

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando Pubblico;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto così come previsti dall'art. 6 "documentazione", fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 del Reg. 1122/2009

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente Bando.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), di cui alle funzioni ed alle competenze attribuite

all'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

Con determinazioni Dipartimentali saranno approvati gli elenchi provinciali delle domande di aiuto ammissibili e di quelle non ammissibili. Con le stesse determinazioni, si provvederà all'approvazione:

- delle graduatorie uniche regionali, qualora gli stanziamenti annuali previsti per l'attuazione della misura non garantiscono la copertura finanziaria di tutte le domande istruite con esito positivo e ritenute ammissibili, con specificazione delle domande di aiuto ammesse a finanziamento e di quelle ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi;
- dell'elenco regionale delle domande non ammissibili all'aiuto, ivi comprese le domande dichiarate irricevibili e quelle liquidate a zero.

La Regione non assume alcun impegno vincolante nei confronti degli agricoltori per i quali la domanda di aiuto/pagamento è stata istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile oppure ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi. In tal caso si procederà all'archiviazione della stessa ed il richiedente non ha nulla a pretendere dall'Amministrazione.

Per le domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno) non si procede all'approvazione delle graduatorie di ammissibilità.

Dette determinazioni saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale (indirizzo: www.agricoltura.regione.lazio.it)

La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell'istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione dal regime di aiuto, sarà comunicata all'intestatario della domanda medesima.

Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento.
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

ARTICOLO 11 "Controlli e sanzioni"

È così sostituito:

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto, ai sensi dell'art. 18 del regolamento CE n. 65/2011 e successive mmii, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza; si fa presente che in tale ambito si applicano le disposizioni attuative di cui alla DGR n. 584 del 05/12/2012 e successive mmeii ;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative ad un numero di animali dichiarato superiore a quello determinato in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 17 del regolamento CE 65/2011 e successive mm. e ii.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni **alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.**

ARTICOLO 12 Omissis